Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 30 settembre 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 274 DEL 30 SETTEMBRE 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 83: **Mediocredito Ligure, ente di diritto pubblico:** Rimborso di obbligazioni. — **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1978. — **Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1978. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 settembre 1978. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « Quindicennali 10 % - 1976-1991 » sorteggiate il 19 luglio 1978. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « Isveimer 5,50 % - 1963-1978 » rimborsabili dal 15 ottobre 1978. — **Essiccatoi Fava, società per azioni, in Cento (Ferrara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1978. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 12 settembre 1978. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni «12 % - 1977» sorteggiate il 19 settembre 1978. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni « 6 % - 1963 » sorteggiate il 19 settembre 1978. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni « 7 % - 1973 » sorteggiate il 19 settembre 1978. — **S.A.T.E.A. - Società azionaria tessuti e affini, in Alessandria:** Obbligazioni « 6 % - 1963 » sorteggiate il 19 settembre 1978. — **Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 serie speciale Sip » sorteggiate il 19 settembre 1978. — **Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 serie speciale Banco di Santo Spirito » sorteggiate il 19 settembre 1978. — **Istituto federale di credito agrario per la Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1978. — **Anic, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1978. — **S.IN.E.S. - Società industria enologica sicula per azioni, in Capaci:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1978.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1977, n. **1263.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari alla facoltà di farmacia della medesima Università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di farmacia dell'Università di Cagliari, adottata il 12 maggio 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di microbiologia e igiene (per il corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche) della stessa facoltà, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale la cattedra è priva di personale assistente;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, adottata il 31 maggio 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di microbiologia e igiene (per il corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche) della facoltà di farmacia della stessa Università;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1933 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Maria Laura Boi nata Schivo e che la stessa ha espresso il proprio nulla osta ad essere assegnata alla cattedra di microbiologia e igiene (per il corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche) della facoltà di farmacia della stessa Università;

Considerato l'affinità dei due insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, è attribuito unitamente alla titolare dott.ssa Maria Laura Boi nata Schivo, alla cattedra di microbiologia e igiene (per il corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche) della facoltà di farmacia della stessa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 278

LEGGE 30 settembre 1978, n. **583.**

Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferma restando la riserva dei posti prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la qualifica di primo dirigente è conferita, nel limite dei posti complessivamente disponibili fino al 31 dicembre 1977, mediante scrutini per merito comparativo ai quali sono ammessi gli impiegati delle corrispondenti carriere direttive della stessa amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparate.

La riserva dei posti indicata nel precedente comma è ridotta sino alla concorrenza del numero di unità effettivamente esistenti nel ruolo ad esaurimento, ove tale numero sia inferiore a quello della riserva stessa.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, le promozioni alla qualifica di primo dirigente si effettueranno prescindendo dall'osservanza dei termini previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. I relativi scrutini dovranno essere tenuti alla prima adunanza del consiglio di amministrazione che comunque dovrà essere convocato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

I posti comunque disponibili a partire dal 1° gennaio 1978 saranno conferiti secondo le disposizioni e con le modalità indicate negli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Per i funzionari amministrativi e per quelli dei ruoli e qualifiche speciali del Ministero degli affari esteri, restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 2.

I posti disponibili negli anni 1975, 1976 e 1977 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi spettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono attribuiti mediante concorso speciale per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparate.

Il concorso di cui al precedente comma si svolgerà secondo due prove, di cui la prima scritta diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni amministrativo-contabili e la seconda consistente in un colloquio sui particolari servizi di istituto.

Al colloquio saranno ammessi soltanto coloro i quali avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi nella prova scritta.

Il concorso non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi in ognuna delle due prove.

La commissione esaminatrice del concorso, di cui al primo comma, è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due ispettori generali capi della Ragioneria generale dello Stato. Fungerà da segretario un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Al concorso non sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore a distinto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 settembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1978.

Modifica della denominazione sociale della società « Fideuropa - Società fiduciaria S.p.a. », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria, in « Euromobiliare fiduciaria S.p.a. ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1974, con il quale la società « Fideuropa - Società fiduciaria S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 13 marzo 1978, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Euromobiliare fiduciaria S.p.a. », nonché la successiva comunicazione-istanza del 22 maggio 1978;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

La denominazione sociale della società « Fideuropa S.p.a. » è modificata in « Euromobiliare fiduciaria S.p.a. », con sede in Milano.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria, accordata con il precedente decreto 25 ottobre 1974 si intende riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(7514)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1978.

Modificazione ed integrazione al perimetro del bacino imbrifero montano del Simeto ed affluente Salso.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale venne delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il bacino imbrifero montano del fiume Simeto ed affluente Salso, come è indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

Considerato che la Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data, e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a leggi le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione del bacino imbrifero montano del fiume Simeto ed affluente Salso;

Visto il voto n. 718 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'assemblea generale del 16 dicembre 1977;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7031, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Simeto ed affluente Salso è delimitato come è indicato nella corografia 1 : 100.000 vistata in data 16 dicembre 1977 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Simeto ed affluente Salso, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) provincia di Catania: Randazzo, Bronte, Maletto e Adrano;

B) provincia di Enna: Cerami, Troina, Nicosia, Sperlinga, Centuripe, Regalbuto, Gagliano Castelferrato, Agira e Nissoria;

C) provincia di Messina: Tortorici, Longi, Cesarò, San Teodoro, Mistretta e Capizzi;

D) provincia di Palermo: Gangi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione di Palermo del servizio idrografico.

Roma, addì 12 settembre 1978

p. *Il Ministro*: FONTANA

(7647)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1978.

Proroga della gestione straordinaria della Banca popolare cooperativa vogherese, società cooperativa a responsabilità limitata, in Voghera.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 1977, con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa vogherese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Voghera (Pavia), in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 23 settembre 1977, concernente la nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della predetta Banca popolare cooperativa vogherese;

Considerata la necessità di prorogare la procedura di amministrazione straordinaria;

Sulla richiesta del commissario straordinario;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

La procedura di gestione straordinaria disposta per la Banca popolare cooperativa vogherese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Voghera (Pavia), viene prorogata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(7580)

ORDINANZA MINISTERIALE 13 settembre 1978.

Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Ritenuto opportuno proseguire l'azione di profilassi vaccinale nei confronti dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufali, degli ovini e dei caprini di età superiore a tre mesi che si trovino nel territorio nazionale, secondo le modalità ed i tempi indicati nei successivi articoli.

Per la regione della Valle d'Aosta si applica la legge regionale 12 agosto 1957, n. 3, concernente le norme per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d'Aosta, modificata dalla legge regionale 17 novembre 1976, n. 52.

Art. 2.

Dal 15 settembre 1978 al 15 febbraio 1979 saranno sottoposti a trattamento immunizzante i bovini e i bufali.

Dal 1° aprile al 30 giugno 1979 saranno sottoposti a trattamento immunizzante gli ovini ed i caprini che si spostano per la monticazione ed i bovini ed i bufali che, esclusi nella prima fase operativa, hanno nel frattempo raggiunta l'età di tre mesi. In questo secondo periodo verranno rivaccinati anche i bovini ed i bufali che, nella loro carriera produttiva, sono stati sottoposti ad un solo trattamento immunizzante antiaftoso.

Il trattamento immunizzante degli ovini e dei caprini, di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato prima della monticazione da oltre quindici giorni e da non oltre quattro mesi. L'avvenuto trattamento immunizzante dovrà essere annotato dal veterinario comunale nei certificati previsti dagli articoli 42 e 43 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

Nel territorio della Sicilia la vaccinazione antiaftosa obbligatoria è estesa a tutti gli ovini ed i caprini ivi presenti di età superiore a tre mesi. L'esecuzione di detto trattamento immunizzante avverrà, per quanto concerne le modalità tecniche ed organizzative, in conformità alle disposizioni contenute nella presente ordinanza ma non sarà soggetto ai limiti di tempo stabiliti nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il vaccino antiaftoso, preparato esclusivamente dagli istituti zooprofilattici sperimentali, autorizzati alla produzione dei virus aftosi, è distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici veterinari provinciali e per il tramite degli uffici appositamente designati dalle regioni che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 5.

La vaccinazione è eseguita da veterinari comunali o da altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale, appositamente autorizzati dal veterinario provinciale o dall'autorità sanitaria cui siano state trasferite, da parte delle regioni, le attribuzioni del veterinario provinciale.

Dell'avvenuta vaccinazione va data comunicazione quindicinale all'autorità sanitaria competente su modello conforme all'allegato 1.

I veterinari liberi esercenti rimettono copia del modello anche al veterinario comunale.

Art. 6.

Per la esecuzione dei trattamenti immunizzanti previsti dalla presente ordinanza, il Ministero della sanità pone a disposizione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, dei presidenti delle regioni a statuto speciale Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, dei presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano nonchè dei veterinari provinciali della Sicilia, ai fini della corresponsione dei compensi ai veterinari che effettuano detti trattamenti, i fondi occorrenti secondo i parametri di spesa previsti dal decreto ministeriale 14 maggio 1976.

Art. 7.

Non potrà essere effettuato alcun trattamento immunizzante antiaftoso al di fuori di quelli obbligatori previsti dalla presente ordinanza, dal vigente regolamento di polizia veterinaria e dagli altri decreti e ordinanze in materia, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.

La esecuzione dei trattamenti immunizzanti autorizzati ai sensi del precedente comma non è soggetta ai limiti di tempo stabiliti dal precedente art. 2.

Art. 8.

Sono esentati dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa gli animali destinati ad essere impiegati per il controllo dei vaccini antiaftosi.

I veterinari provinciali o le autorità sanitarie cui siano state trasferite, da parte delle regioni, le attribuzioni del veterinario provinciale possono, semprechè la situazione epizootologica nei confronti dell'afta epizootica lo consenta:

a) esentare dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa gli animali da esportare in Paesi esteri che non richiedono la vaccinazione stessa. In tali casi l'esenzione dall'intervento immunizzante va estesa a tutti gli animali presenti negli allevamenti interessati nei quali la vaccinazione antiaftosa verrà effettuata subito dopo l'allontanamento degli animali da esportare;

b) consentire il rinvio della vaccinazione antiaftosa al periodo 1° aprile-30 giugno 1979 per i bovini di allevamenti situati in zone montane o di difficile accesso nel periodo autunno-inverno.

Della applicazione delle norme di cui al precedente comma, lettere *a*) e *b*), l'autorità competente deve dare immediata comunicazione al Ministero della sanità.

Per la concessione di ogni altra eventuale deroga ai tempi di vaccinazione previsti dalla presente ordinanza dovrà essere richiesta, da parte della competente autorità sanitaria, la preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.

Art. 9.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 13 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

MODELLO 1

Provincia di . . . . *Istituto produttore vaccino usato* .

Comune di . . . *Serie e numero* .

VACCINAZIONE ANTIAFTOSA

Ordinanza ministeriale

Quindicina dal . al

Cognome e nome del proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	Vitelli sotto l'anno **N.**	Vitelli sopra l'anno **N.**	Manze **N.**	Vacche **N.**	Tori **N.**	Buoi **N.**	Bufalini **N.**	Ovini e caprini **N.**	Animali sotto età vaccinale		
										Bovini **N.**	Bufali **N.**	Ovini e caprini **N.**

. . . . . . li . . . . *Il veterinario vaccinatore*

. . . .

(7633)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2026/78 della commissione, del 28 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2027/78 della commissione, del 28 agosto 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2028/78 della commissione, del 28 agosto 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2029/78 della commissione, del 28 agosto 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2030/78 della commissione, del 28 agosto 1978, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1036/78 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 2031/78 della commissione, del 25 agosto 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce doganale 55.05 B I, originari del Perù, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2032/78 della commissione, del 25 agosto 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di cotone preparati per la vendita al minuto, della voce doganale 55.06, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 1197/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2033/78 della commissione, del 25 agosto 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti a maglia non elastica né gommata, della voce doganale 60.02, originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2034/78 della commissione, del 25 agosto 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Finlandia.

Regolamento (CEE) n. 2035/78 della commissione, del 28 agosto 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Romania.

Pubblicati nel n. L 237 *del* 29 *agosto* 1978.

(218/C)

Regolamento (CEE) n. 2036/78 della commissione, del 29 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2037/78 della commissione, del 29 agosto 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2038/78 della commissione, del 29 agosto 1978, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2039/78 della commissione, del 25 agosto 1978, che sottopone ad autorizzazione le importazioni nel Regno Unito di taluni oggetti di vestiario originari di certi Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2040/78 della commissione, del 29 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2041/78 della commissione, del 29 agosto 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° settembre 1978.

Regolamento (CEE) n. 2042/78 della commissione, del 29 agosto 1978, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 2043/78 della commissione, del 29 agosto 1978, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2044/78 della commissione, del 29 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2045/78 della commissione, del 29 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 238 *del* 30 *agosto* 1978.

(219/C)

Regolamento (CEE) n. 2046/78 del consiglio, del 29 agosto 1978, che mantiene restrizioni quantitative all'importazione in Belgio, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi di taluni prodotti tessili originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2047/78 della commissione, del 30 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2048/78 della commissione, del 30 agosto 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2049/78 della commissione, del 30 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2050/78 della commissione, del 30 agosto 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2051/78 della commissione, del 29 agosto 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2052/78 della commissione, del 30 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2053/78 della commissione, del 29 agosto 1978, relativo al regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2054/78 della commissione, del 29 agosto 1978, relativo al regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili originari del Portogallo.

Regolamento (CEE) n. 2055/78 della commissione, del 30 agosto 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2056/78 della commissione, del 30 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 239 *del* 31 *agosto* 1978.

(220/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 6 settembre 1978, concernente approvazione delle norme regolamentari concernenti l'organizzazione e la disciplina degli interventi della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia istituita a termini dell'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 22 settembre 1978 sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, terzo comma, delle citate norme regolamentari, dove è scritto: « ... ed è *sottoposto* alla vigilanza ... », leggasi: « ... ed è *sottoposta* alla vigilanza ... »;

all'art. 4 dove è scritto: « ... dalle presenti norme, in quanto applicabili ... », leggasi: « ... dalle presenti norme *e*, in quanto applicabili ... »;

all'art. 16, primo comma, dove è scritto: « L'esercizio si *chiuse* al 31 dicembre ... », leggasi: « L'esercizio si *chiude* al 31 dicembre ... »;

all'art. 24, secondo comma, dove è scritto: « ... delibera del comitato *esecutivo* ... », leggasi: « ... delibera del comitato *direttivo* ... ».

(7700)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 27 settembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	822,95	822,95	822,92	822,95	822,90	822,95	823 —	822,95	822,95	822,90
Dollaro canadese . .	698,95	698,95	699 —	698,95	699,30	698,95	699,50	698,95	698,95	698,90
Franco svizzero . . .	552,60	552,60	552 —	552,60	552,65	552,60	552,25	552,60	552,60	552,60
Corona danese	153,37	153,37	153,50	153,37	153,40	153,37	153,46	153,37	153,37	153,35
Corona norvegese . . .	160,02	160,02	160,18	160,02	160,08	160,02	160,09	160,02	160,02	160 —
Corona svedese .	186,83	186,83	186,90	186,83	186,80	186,83	187,30	186,83	186,83	186,80
Fiorino olandese . . .	390,59	390,59	390,75	390,59	390,75	390,59	390,77	390,59	390,59	390,58
Franco belga . . .	26,548	26,548	26,96	26,548	26,95	26,94	26,936	26,548	26,548	26,95
Franco francese	188,75	188,75	188,90	188,75	188,75	188,75	188,67	188,75	188,75	188,75
Lira sterlina .	1625,60	1625,60	1627,50	1625,60	1625 —	1625,60	1625,85	1625,60	1625,60	1625,60
Marco germanico . .	424,42	424,42	424,50	424,42	424,70	424,42	424,48	424,42	424,42	424,40
Scellino austriaco .	58,575	58,575	58,65	58,575	58,65	58,57	58,63	58,575	58,575	58,57
Escudo portoghese	18,15	18,15	18,20	18,15	18,18	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15
Peseta spagnola .	11,349	11,349	11,35	11,349	11,35	11,34	11,36	11,349	11,349	11,34
Yen giapponese .	4,372	4,372	4,318	4,372	4,37	4,37	4,377	4,372	4,372	4,37

Media dei titoli del 27 settembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,875
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,175
» 5 % (Ricostruzione)	99,050
» 5 % (Città di Trieste)	98,450
» 5 % (Beni esteri)	98,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,700
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	79,950
» 6 % » » 1970-85	79,300
» 6 % » » 1971-86	77,625
» 6 % » » 1972-87	75,800
» 9 % » » 1975-90	84,225
» 9 % » » 1976-91	84,375
» 10 % » » 1977-92	83,100
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82.875
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,475
» » » » 1-10-1979	101,325
» » » » 1- 1-1978/80	100,700
» » » » 1- 3-1978/80	100.675
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,850
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,600
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,200
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	92.600
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,050
» » » 10 % 1- 1-1981	95,150
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,300
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1978

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	823 —
Dollaro canadese	699,225
Franco svizzero	552,425
Corona danese	153,415
Corona norvegese	160,055
Corona svedese	187,065
Fiorino olandese	390,68
Franco belga	26,941
Franco francese	188,71
Lira sterlina	1625,725
Marco germanico	424,45
Scellino austriaco	58,602
Escudo portoghese	18,15
Peseta spagnola	11,354
Yen giapponese	4,374

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di vice direttore aggiunto di laboratorio in prova, ruolo scientifico, della carriera direttiva dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, di cui un posto riservato al personale dell'Istituto medesimo appartenente alla carriera di concetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 748;

Vista la tabella «quadro E» dirigenti dell'Istituto agronomico per l'oltremare allegata al decreto del Presidente della Repubblica precitato;

Visto il decreto ministeriale 73008 del 14 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1974, registro n. 387 Esteri, foglio n. 323, riguardante la dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali del ruolo scientifico dell'Istituto agronomico per l'oltremare;

Vista la tabella allegata al precitato decreto ministeriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975. n. 330. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975, con il quale è stata determinata la misura delle riduzioni delle dotazioni organiche dei ruoli dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

Vista la disponibilità dei posti nell'organico della carriera direttiva e in quella dirigenziale al 31 dicembre 1978;

Visto il verbale n. 95 del 17 marzo 1978 relativo alla riunione del comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso publico, per esami, a sette posti di vice direttore aggiunto di laboratorio in prova (parametro 218), ruolo scientifico, della carriera direttiva dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, di cui un posto riservato al personale dell'Istituto medesimo appartenente alla carriera di concetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 citato nelle premesse.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in scienze agrarie o in scienze forestali e il diploma di specializzazione in agricoltura tropicale. Per il personale dell'Istituto appartenente alla carriera di concetto non è richiesto il diploma di specializzazione;

b) età non superiore agli anni 32 salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonché dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, per i promossi al merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra nonché per le categorie assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite di età massimo, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio e cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e quelli di cui al terzo e quarto comma sono cumulabili tra di loro purché complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato nonché del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire all'Istituto agronomico per l'oltremare - Via A. Cocchi n. 4 - Firenze, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che abbia superato il 32° anno di età deve indicare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 3 ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

6) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la seconda lingua per il colloquio (scelta tra francese, spagnolo e portoghese);

10) la propria residenza e l'esatto indirizzo al quale l'Istituto agronomico per l'oltremare dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco o, infine dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Firenze e consisteranno in due prove scritte e in un colloquio sulle seguenti materie il cui programma è annesso al presente decreto:

1) *Prove scritte*:

a) agronomia;

b) economia e politica agraria.

2) *Prova orale*:

a) le materie delle prove scritte;

b) coltivazioni erbacee ed arboree;

c) climatologia;

d) zootecnia;

e) lingua inglese;

f) altra lingua scelta tra il francese, lo spagnolo e il portoghese.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando le medie dei punti riportati nelle prove scritte, e i punti ottenuti nella prova orale.

Art 7.

La commissione esaminatrice, nominata con decreto ministeriale, sarà presieduta da un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, scelti tra docenti universitari e funzionari della carriera direttiva dell'Istituto agronomico per l'oltremare. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Istituto agronomico per l'oltremare.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 8.

Per sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto valido;

g) carta d'identità.

Art. 9.

Le prove di esame hanno luogo a Firenze.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo ed il diario delle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione dei voti riportati in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 10.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti i titoli in questione.

In particolare:

a) agli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare dell'8 luglio 1948, n. 202860 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci della deportazione e dell'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non maritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L., attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo n. 104 del 26 luglio 1948.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità miltare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto agronomico per l'oltremare, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Istituto.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre una attestazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, debbono produrre apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 11.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Con decreto ministeriale, viene riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso ed approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultanti idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

a) titolo di studio originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del titolo ovvero, copia del titolo stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a)* del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del precedente articolo, i documenti di cui alle lettere *a)* ed *f)* nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello della cittadinanza italiana dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi della attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dalla autorità di pubblica sicurezza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indicato indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati, con decreto ministeriale, vice direttore aggiunto di laboratorio, in prova, e conseguiranno la nomina nel ruolo scientifico della carriera direttiva dell'Istituto agronomico per l'oltremare (parametro 218) dopo l'esperimento della durata di sei mesi ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso e previo parere conforme del comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare.

Tale nomina decade in caso di mancata assunzione nel termine stabilito, senza giustificato motivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1978
Registro n. 454 Esteri, foglio n. 290

PROGRAMMA DELLE MATERIE DEGLI ESAMI

a) *Agronomia*:

pedologia generale e speciale;
rilevamenti e cartografie agricole;
messa a coltura dei terreni con vegetazione naturale;
tecniche di coltivazione per i terreni della fascia intertropicale e nozioni di tecnica irrigua;
tecniche della conservazione del suolo.

b) *Coltivazioni erbacee ed arboree*:

principali coltivazioni tropicali.

c) *Economia e politica agraria*:

l'impresa agricola nelle zone tropicali; ordinamento della impresa; capitali d'impresa;
caratteristiche dei mercati dei prodotti agricoli tropicali;
l'agricoltura nel quadro dello sviluppo dei sistemi economici dei paesi tropicali;
rapporti tra paesi industrializzati e paesi sottosviluppati delle zone tropicali;
programmazione e pianificazione dello sviluppo agricolo.

d) *Climatologia*:

distribuzione generale dei climi;
caratteristiche climatiche delle zone della fascia intertropicale;
indici e classificazioni tropicali;
evapotraspirazione;
bilancio idrologico del terreno agrario.

e) *Zootecnia*:

principali allevamenti zootecnici delle zone a clima caldo.

f) *Lingua inglese e altra lingua scelta*:

conversazione su argomenti di tecnica agraria.

(7571)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a cinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria della amministrazione periferica del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1971, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 281, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'amministrazione periferica del tesoro;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando si e tenuto conto delle riduzioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dalla legge 2 aprile 1968, n 482;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, l'amministrazione periferica del tesoro venne autorizzata a bandire un concorso a ventiquattro posti di agente tecnico per l'accesso alla carriera del personale ausiliario dell'amministrazione periferica del tesoro;
Visto il decreto ministeriale n. 422763 del 1° aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1976, registro n. 14, foglio n. 158, con il quale fu bandito il concorso a ventiquattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica del tesoro;
Visto il decreto ministeriale n. 275037 del 9 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1977, registro n. 21, foglio n. 181, con il quale si è provveduto alla nomina dei vincitori del concorso di cui sopra;
Visto il decreto ministeriale n. 340616 del 28 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1978, registro n. 7, foglio n. 230, con il quale un vincitore del concorso di cui trattasi è stato dichiarato rinunciatario alla nomina e quattro vincitori sono stati dichiarati decaduti ai sensi dello art. 127, lettera C), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per non aver assunto servizio nel termine fissato;
Considerato che è pertanto possibile procedere all'emanazione di un bando di concorso a cinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del tesoro.

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati alle direzioni provinciali del tesoro dell'Italia settentrionale nonché ai centri elaborazione dati per i servizi provinciali del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Aver conseguito la licenza elementare (5ª classe) ed essere in possesso almeno della patente di abilitazione di tipo C per la guida di autoveicoli

B) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

C) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente impiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

D) Buona condotta.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Godimento dei diritti politici.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art 3

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Roma, o alle direzioni provinciali del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta direzione generale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con formula piena (cioè perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

e) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

f) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) certificato, rilasciato in carta da bollo dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (5ª classe);

2) certificato rilasciato, in data non anteriore a quella del presente decreto, in carta da bollo, dalla competente prefettura, comprovante il possesso della patente di abilitazione di tipo C o altra superiore per la guida di autoveicoli;

3) tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che intendano far valere, ai fini della formulazione della graduatoria, ivi compresi quelli attestanti servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o privati.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica di cui all'art. 9 del presente decreto dovranno presentare o far pervenire direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella graduatoria.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova, per causa di guerra, non rimaritata: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra, produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova non rimaritata od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova non rimaritata od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma della aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente alle circolari 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonché foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'art. 3

della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente delle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

20) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento previsto dalle disposizioni vigenti comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni proprie dell'impiego cui aspira e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, salvo che non sia stata presentata per i fini indicati nell'art. 4. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati, perché ammessi a benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonché riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato, in carta da bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in carta da bollo.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre il documento di cui al n. 5) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dai precedenti articoli.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1) 3) e 4) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipazione ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata con succesivo decreto ministeriale.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato, in relazione ai titoli dal medesimo prodotti, un punto che non potrà essere nel complesso superiore ai cinque decimi.

Saranno ammessi alla prova pratica di cui al successivo articolo 9 i candidati che, nella suddetta valutazione dei titoli, abbiano ottenuto un punteggio non inferiore ai tre decimi.

Art. 9.

L'esame di cui al presente concorso consiste in una prova pratica di idoneità tecnica che avrà luogo a Roma presso il Ministero del tesoro, via XX Settembre n. 97.

I candidati ammessi alla prova pratica riceveranno tempestiva comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, della data, dell'ora, nonché delle modalità per lo svolgimento della prova stessa.

La prova pratica di idoneità tecnica tenderà ad accertare la capacità di guida di una autovettura, l'elementare conoscenza delle parti principali del motore e del loro funzionamento nonché del codice della strada, oltre alla conoscenza della segnaletica stradale.

Tale prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 10.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del punto conseguito in sede di valutazione dei titoli e del punto ottenuto nella prova pratica di idoneità tecnica.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

La nomina in prova dei vincitori è subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1978
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 4

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . il (1) . . . . residente in . . . . via . . . . . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del tesoro.

A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *d*) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del certificato di licenza elementare (V elementare) conseguito presso . . . . in data . . . .;

di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . (4);

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure di prestare servizio alle dipendenze della amministrazione dello Stato presso . . . . . . in qualità di . . . . dal . . . .) (5).

Allega i documenti attestanti il possesso dei titoli di studio e della patente nonché gli altri titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito.

Data, ...

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (6).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *d*) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e la autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di avere prestato servizio militare ovvero di non avere prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile indicandone i motivi.

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(7635)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12791 del 14 dicembre 1977, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Acquaviva Platani e di Serradifalco;

Visto il proprio decreto n. 4113/6785 del 23 giugno 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso sopracitato;

Vista la nota n. 2373 del 31 agosto 1978 della prefettura di Caltanissetta, con cui comunica che il dott. Piraneo Vittorio è stato trasferito ad altra sede e con cui designa, in sostituzione dello stesso, quale componente della predetta commissione giudicatrice il dott. Giuseppe Gemma, primo dirigente vice prefetto ispettore con funzioni vicarie;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dottor Piraneo con il dott. Gemma;

Viste le vigenti disposizioni sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Gemma Giuseppe, primo dirigente vice prefetto ispettore con funzioni vicarie dell'Amministrazione civile dell'interno, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa in sostituzione del dottor Piraneo Vittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Caltanissetta, dei comuni di Acquaviva Platani e di Serradifalco, nonché nella «Gazzetta Ufficiale» della regione siciliana.

Caltanissetta, addì 5 settembre 1978

Il medico provinciale: SCHILLACI

(7597)

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente (ripartizione amministrativa personale) in Roma.

(3372/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale civile (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(3373/S)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ad esami, a:

un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare (aggregato alla divisione di radiofisioterapia);

un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto del servizio di emodialisi;

un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e trasfusionale;

un posto di assistente della divisione di medicina generale II;

due posti di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(3374 S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di nefrologia aggregato alla divisione di urologia;

un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(3375/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio trasfusionale e immunoematologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio trasfusionale e immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(3376/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782740)